

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

377 / 2025 del 21/10/2025

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ PIEMONTE ORIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA EXTRARETE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ PIEMONTE ORIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA EXTRARETE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO che:

- AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di "Numero Unico Emergenza 112" e del "Numero Europeo Armonizzato" (NEA) 116117, per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;
- la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";
- la Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza dell'Università Piemonte Orientale ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione della

dott.ssa Claudia Piazzini, Medico in Formazione specialistica, svolgere un periodo di attività formativa presso l'Agenzia regionale emergenza urgenza;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;
- il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

CONSIDERATO che a seguito di intercorsa corrispondenza tra gli Enti, note prott. AREU n. 17716/2025 e n. 25158/2025 è stato concordato tra le parti il testo di convenzione allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che:

- AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative delle scuole di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina d'Emergenza Urgenza, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato "A", parte integrante della convenzione. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
 - AREU HQ
 - Articolazioni Territoriali (AAT di Bergamo);
 - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
 - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU Alpina);
- la formazione extra rete formativa della dott.ssa Silvia Piazzini. non può superare i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione;
- AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei

lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);

- la convenzione produce effetti dal 01.11.2025 e fino al 31.01.2026;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU sono pari e € 2.500,00 e risultano così ripartiti:

Conto	Descrizione conto	Anno	Importo
30203123	TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE)	2025	€ 1.533,33
		2026	€ 766,67
TOTALE			€ 2.300,00
30202495	ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA TERZI	2025	€ 133,33
		2026	€ 66,67
TOTALE			€ 200,00

PRESO ATTO che il Proponente il procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

- di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza dell'Università Piemonte Orientale, allegata quale parte integrante del presente provvedimento per l'attività di formazione specialistica extrarete della Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza per la formazione della dott.ssa Silvia Piazzini di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione tra AREU e l'Università;
- di dare atto che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione per l'attività formativa extrarete del dott.ssa Silvia Piazzini, Medico in Formazione specialistica, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
 - AREU HQ
 - Articolazioni Territoriali (AAT di Bergamo);
 - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
 - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU Alpina);
- di dare atto che la formazione extra rete formativa del dott.ssa Silvia Piazzini non può superare i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di

Specializzazione;

4. AREU garantisce la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);
5. di dare atto che la convenzione produce effetti dal 01.11.2025 e fino al 31.01.2026;
6. di dare atto che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU sono pari a € 2.500,00 e saranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2025 e 2026, come di seguito riportato:

Conto	Descrizione conto	Anno	Importo
30203123	TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE)	2025	€ 1.533,33
		2026	€ 766,67
TOTALE			€ 2.300,00
30202495	ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA TERZI	2025	€ 133,33
		2026	€ 66,67
TOTALE			€ 200,00

7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

Pagina 7 di 18

Emergenza 112" e del "Numero Europeo Armonizzato" (NEA) 116117, per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;

3. la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;

4. l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";

5. la Scuola di specializzazione in Medicina DI Emergenza Urgenza dell'Università Piemonte Orientale ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione della dott.ssa Silvia Piazzini, Medico in Formazione specialistica, svolgere un periodo di attività formativa presso le strutture AAT di Bergamo e SOREU Alpina dell'Agenzia regionale emergenza urgenza;

6. Verificato che AREU possiede il requisito di cui al D.l. 402/2017;

7. Verificato che l'Agenzia regionale emergenza urgenza, fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ed ha

	verificato la “mancata saturazione del potenziale formativo della struttura	
	sanitaria stessa (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche	
	assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica	
	dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura", come	
	richiesto all'art.1.2 dell'allegato 1 del sopra citato Decreto Interministeriale;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE	
	Art. 1 (Premesse)	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente	
	Convenzione.	
	Art. 2 (Strutture messe a disposizione)	
	AREU si impegna ad accogliere presso le strutture dell'Agenzia regionale	
	emergenza urgenza i medici in formazione specialistica, per lo svolgimento	
	di attività professionalizzante extra rete formativa del medico in formazione	
	specialistica dott.ssa Silvia Piazzini.	
	In particolare, AREU mette a disposizione in via prioritaria le seguenti strutture:	
	- Articolazioni Territoriali (AAT di Bergamo);	
	- Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);	
	- Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU Alpina).	
	Pertanto, per le esigenze didattiche formative della scuola di	
	specializzazione vengono messi a disposizione i servizi, le attrezzature e le	
	attività fornite delle strutture sopra indicate.	
	Le strutture sopra specificate, in quanto strutture complementari, possono	
	anche non essere accreditata dall'Osservatorio Nazionale ai sensi del D.l 13	
	 pag. 3 di 12	

giugno 2017 n. 402.

L'Università si impegna ad erogare il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 3 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

In particolare, la dott.ssa Piazzini svolgerà l'attività formativa da novembre 2025 a Gennaio 2026.

Art. 4 Comunicazione e accertamento della frequenza

1. La funzione di tutoraggio a favore dei medici in formazione specialistica sarà garantita dal personale medico dipendente delle ASST/IRCCS, in convenzione con AREU per il coordinamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, presente presso l'AAT/MSA2/SOREU.

2. I direttori delle AAT e i referenti clinici delle SOREU sono individuati come "tutor aziendali di riferimento" e partecipano alle procedure di valutazione del medico in formazione, sentiti i tutor operativi.

3. Il personale non universitario che presta attività assistenziale presso AREU potrà partecipare alle attività didattiche su indicazione del Direttore della Scuola e previa autorizzazione del datore di lavoro, senza onere alcuno per l'Università, fatto salvo il consenso degli interessati.

4. A detto personale, impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dall'Università, è conferita la qualifica di "tutor", (nelle modalità indicate sopra).

L'attività didattica è attestata dal Direttore della Scuola ai fini del curriculum professionale.

5. AREU provvede a rilevare l'attività didattica prestata, svolta a favore dell'Università, mediante contabilizzazione delle ore effettivamente svolte.

Art. 5 (Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica)

L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare quella dell'Unione Europea, del D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i., del D.l. 13 giugno 2017 n. 402, del D.l. 4 febbraio 2018 n. 68 e della L. Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alle attività mediche delle strutture presso le quali è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del tutor operativo e del tutor aziendale di riferimento come individuati al precedente art. 4.

La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva autonomia e attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e

AREU, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie. La stessa consente, inoltre, la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere.

I medici in formazione utilizzano le divise fornite da AREU e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di riconoscimento personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n.196, modificato dal D. Lgs. n.101 del 10/08/2018, e dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), i medici in formazione specialistica che accedono alle strutture messe a disposizione da AREU, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale e di AREU

L'Università garantisce la copertura assicurativa per il rischio infortunio, da cui derivino morte o invalidità permanente, subito durante lo svolgimento della sua attività, presso le strutture/sedi dell'Ateneo o presso le sedi di terzi, in relazione alle attività e competenze istituzionalmente previste, consentite o delegate, limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca. Si precisa che la suddetta copertura assicurativa non opera per

	danni derivanti o connessi allo svolgimento di attività medico-ospedaliere e	
	assistenziali.	
	Il Soggetto ospitante (AREU) presso il quale lo specializzando/la	
	specializzanda svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio	
	carico, alla copertura assicurativa alle stesse condizioni del proprio	
	personale, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs. n. 368/1999 / ai sensi	
	dell'art. 3 comma 3 del DM 716/2016. In attuazione di quanto disposto dalla	
	Legge 8.03.2017 n. 24 e dal D.l. 15.12.2023 n. 232, il Soggetto ospitante (AREU)	
	deve garantire la Responsabilità Civile Verso Terzi per i danni cagionati a terzi	
	e a pazienti dal soggetto in formazione durante lo svolgimento delle sue	
	attività tramite:	
	<ul style="list-style-type: none"> la stipulazione di una polizza assicurativa, per il risarcimento dei danni 	
	causati ai pazienti ed ai terzi dallo specializzando durante le attività	
	prestate per conto del Soggetto ospitante con massimali adeguati	
	<ul style="list-style-type: none"> nel caso di autoassicurazione da parte del Soggetto ospitante, lo 	
	stesso dovrà rispondere direttamente dei predetti rischi assicurativi e	
	produrre entro la sottoscrizione della presente convenzione la	
	documentazione relativa alle riserve poste a bilancio.	
	AREU garantirà, tramite INAIL, eventuali Infortuni sofferti dal soggetto in	
	formazione durante l'attività assistenziale (incluso il rischio in itinere).	
	AREU manleva l'Università da qualsiasi responsabilità derivante da danni o	
	pregiudizi subiti o causati dallo specializzando/dalla specializzanda durante	
	lo svolgimento del tirocinio.	
	Inoltre, lo specializzando/la specializzanda si impegna ad informare	
	tempestivamente il Direttore della Scuola di Specializzazione a cui afferisce.	
	pag. 8 di 12	

Ai sensi dell'art.10, co. 3, della legge n. 24/2017, gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

Art.9 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)

AREU, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nelle strutture dell'AREU medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020).

I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati da AREU.

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare al Medico Competente di AREU la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica", rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università.

Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, AREU e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.

AREU è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

	autorizzare i medici in formazione al trattamento dei dati personali e	
	particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle	
	attività formative, nominandoli responsabili o autorizzati al trattamento,	
	previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.	
	Art. 11 (PIAO e Codici di Comportamento)	
	Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al	
	reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di	
	prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di	
	comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet),	
	le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del	
	presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale	
	risoluzione del rapporto	
	Art. 12 (Durata ed efficacia)	
	La presente convenzione entra in vigore dal 1/11/2025 al 31/1/2026.	
	Art. 13 (Imposta di bollo e registrazione)	
	Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex	
	art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n.	
	82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15	
	del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) dall'Università ai sensi	
	dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del	
	12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015.	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto	
	dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.	
	Art.14 (Controversie)	
	pag. 11 di 12	

